

	  COMUNE DI ARMENO Provincia di Novara UFFICIO POLIZIA LOCALE 28011 - Piazza della Vittoria n. 11 Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013 polizialocale@comune.armeno.no.it armeno@cert.ruparpiemonte.it	 REGIONE PIEMONTE
---	---	--

Prot. Nr 129/2023
ORDINANZA n° 5/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA VIA DEI CILIEGI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 IL GIORNO 12/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta, il 10/01/2023, della ditta 3MC SRL Via per Comignago 10C Oleggio Castello (NO) che sta posando la fibra ottica nel comune di Armeno, e vista la necessità di posa del cavo di fibra ottica in via DEI CILIEGI

VISTI gli art.1,5,7,14 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 132/93 di delimitazione del centro abitato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

ORDINA

LA CHIUSURA DI VIA DEI CILIEGI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 IL GIORNO 12/01/2023

SI RACCOMANDA ALL'UTENZA DI PREVEDERE PERCORSI ALTERNATIVI.

L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI È TENUTA:

A garantire, adottando tutte le misure necessarie e per l'intera durata del periodo del presente provvedimento, il transito pedonale, in totale sicurezza, nella zona interessata dai lavori e a garantire il passaggio di veicoli dei residenti in caso di urgenze inderogabili. Alla posa di adeguata segnaletica provvisoria di cantiere in regola col vigente cds. A rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento, mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, secondo il vigente codice della strada.

SI IMPEGNA:

Completati i lavori, a ripristinare la sede stradale, se manomessa, e/o imbrattata a seguito della loro esecuzione.

A V V E R T E

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;

LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E/O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;

IN OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO PROPORRE RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALL'ULTIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO LGS. 285\92 E DELL'ART. 74 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE. *A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione con notificazione al T.A.R. di Torino ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 24/11/1971*

ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, 10/05/2023

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
AGENTE DI POLIZIA LOCALE
GABRIELE FERRARIS**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARA MARIA LAVARINI**